

## **PARTE GENERALE**

### **1. Scopo del Modello**

Scopo del Modello è la realizzazione di un assetto organizzativo con un sistema di controllo interno al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'assetto organizzativo è finalizzato a prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di tutti i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, che sono presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Nella "Parte Generale" sono contenute le norme applicabili a tutte le attività societarie ed in relazione a tutti i reati da prevenire.

A seguito di una approfondita mappatura delle aree di rischio e delle attività sensibili in relazione alle tipologie dei reati presupposto, la Società ha adottato altresì delle procedure specificamente rivolte alla prevenzione di alcuni reati, che sono descritte nella "Parte Speciale".

### **2.**

Il modello di organizzazione e gestione risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

# CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

## **PREMESSE:** **PARTE GENERALE**

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- strutturare e implementare un SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) tale da eliminare o minimizzare in modo accettabile i rischi legati alle attività cui i propri lavoratori e le altre parti coinvolte sono esposti;
- mantenere e migliorare continuamente il Sistema di Gestione per la sicurezza;
- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici poteri di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- verificare e documentare le operazioni a rischio;
- verificare il funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- prevedere specifici procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;

**PREMESSE:**  
**PARTE GENERALE**

- predisporre idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività relative alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

**3. Destinatari del modello**

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società.

**4. Approvazione, modifiche ed integrazioni del Modello**

Il Modello, redatto anche con l'eventuale ausilio di professionisti, è approvato dall'Amministratore Unico.

Le successive modifiche, che dovessero rendersi necessarie per migliorare l'idoneità a prevenire i reati ovvero in ragione di novità legislative, sono sempre di competenza dell'Amministratore Unico.

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza il potere di proporre modifiche per migliorare gli assetti organizzativi e per adeguare il Modello alle novità legislative.

**5. Organismo di vigilanza: composizione un esterno**

La Società costituisce un Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6, lettera b, del D.Lgs. 231/2001, che ha la competenza a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Ha diritto di accesso, senza necessità di autorizzazione, a tutti gli atti della Società.

L'Organismo di Vigilanza è composto da un membro scelto all'esterno della

**PREMESSE:**  
**PARTE GENERALE**

struttura societaria tra persone di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità in modo da poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dell'attività di sua competenza, si avvarrà del supporto di quelle funzioni aziendali della Società che si rendessero utili per il perseguimento dello scopo.

L'Organismo di Vigilanza nominato, in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, deve avere i seguenti requisiti:

autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali o di consulenza professionale;

professionalità: l'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie di vigilanza con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- redige un verbale, trasmesso al Consiglio di Amministrazione, in cui sono descritte le attività svolte nel corso della singola verifica e le indicazioni utili al miglioramento dell'assetto organizzativo;
- cura l'attuazione del Modello e assicura il costante aggiornamento;

## **6. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti competenze:

- vigila affinché i destinatari del Modello osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);

# CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

## **PREMESSE:** **PARTE GENERALE**

- verifica i risultati raggiunti nell'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valuta la necessità di proporre modifiche al Modello.

In estrema sintesi, le attività di controllo sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente spetta all'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità del suo adeguamento, l'Organismo di Vigilanza deve assumere le iniziative necessarie affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Nella svolgimento dell'attività di controllo l'Organismo di Vigilanza deve:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento dell'applicazione del Modello ed in particolare vigilare affinché le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme ed i principi etici siano rispettati;
- segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o

## CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

### **PREMESSE:** **PARTE GENERALE**

sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione di reati;

- verificare periodicamente gli atti societari più significativi ed i contratti di maggior rilievo conclusi dalla società nell'ambito delle aree a rischio;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che comunque abbiamo rapporti con la Società, predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione, necessari affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali;
- richiedere l'eventuale aggiornamento del Modello;
- richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio, e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte degli amministratori e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società a rischio di illecito amministrativo dipendente da reato;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello;
- verificare che le norme previste dalle singole Parti Speciali del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001;

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione societaria,

**PREMESSE:**  
**PARTE GENERALE**

nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni qualora vi sia la necessità di avere un parere che presuppone un'adeguata conoscenza professionale della materia.

Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, le modalità di verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, le deleghe interne sulle verifiche in ordine alla materia di competenza, l'Organismo di Vigilanza si dota di un regolamento interno che deve essere trasmesso all'Amministratore Unico.

## **7. Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza trasmette senza ritardo all'Amministratore Unico i verbali delle verifiche periodiche indicando le eventuali prescrizioni per l'effettiva applicazione del Modello e le ipotesi di violazione dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza nei confronti dell'Amministratore Unico, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno semestralmente, in merito all'attuazione del Modello.
- L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dai suddetti organi, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche che si dovessero

**PREMESSE:**  
**PARTE GENERALE**

verificare nello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento.
- segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
  - o acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - o evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto precedente dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Unico, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

## **8. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante o comunque connessa all'attuazione del Modello deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti e gli Organi societari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di reati ovvero notizie in merito a comportamenti non in linea con il Codice Etico o con il Modello.

**PREMESSE:**  
**PARTE GENERALE**

I dipendenti, a prescindere dal loro inquadramento contrattuale, devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello commesse da altri dipendenti dall'Amministratore Unico .

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico.

Le informative acquisite dall'Organismo di Vigilanza sono trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine potrà escutere l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, il soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la violazione del Modello.

I dipendenti e gli amministratori non si possono rifiutare di essere sentiti dall'Organismo di Vigilanza.

Le dichiarazioni vengono verbalizzate nelle forme previste dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

## **9. Informazioni obbligatorie e deleghe**

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza, a prescindere da un'esplicita richiesta, quelle riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;

# CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

## **PREMESSE:** **PARTE GENERALE**

- provvedimenti e/o notizie, relative alla Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili alle fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/2001;
- le informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
- gli aggiornamenti della valutazione dei rischi aziendali come redatta ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs.81/08;
- gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- i risultati della sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a mansioni specifiche;
- gli aggiornamenti e modifiche dell'organizzazione del lavoro.
- All'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente comunicato l'organigramma aziendale, il sistema delle deleghe di funzioni e qualsiasi modifica ad esso riferita.

### **10. Formazione e informativa**

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita

**PREMESSE:**  
**PARTE GENERALE**

dall'amministrazione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente;
- seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti;
- seminario di aggiornamento annuale;
- occasionali e-mail di aggiornamento;
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- altro Personale:
- nota informativa interna;
- informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti;
- e-mail di aggiornamento;

### **11. Sistema disciplinare**

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

### **12. Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300

**PREMESSE:**  
**PARTE GENERALE**

(Statuto dei Lavoratori), di eventuali normative speciali applicabili, nonché della disciplina contrattuale di cui al CCNL.

**13. Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

**14. Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa l'Amministratore Unico, che provvede senza ritardo ad assumere le opportune iniziative ed informare l'assemblea dei soci.

**15. Misure nei confronti di Collaboratori esterni**

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale.

**16. Modello e Codice Etico**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur avendo il Modello, per le finalità che esso intende

## CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

### **PREMESSE:** **PARTE GENERALE**

perseguire in attuazione alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, una diversa natura giuridica. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

**INTRODUZIONE**

**1. Il regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001**

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto”), emanato in attuazione della delega conferita con Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità, in sede penale, delle “persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito “enti”) per specifiche condotte di reato, poste in essere nell’interesse o a vantaggio delle stesse. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

Il nuovo modello di responsabilità mira a coinvolgere nella punibilità degli illeciti penali il patrimonio degli enti e, conseguentemente, gli interessi economici dei soci, qualora dall’atto criminoso l’ente abbia tratto un vantaggio economico.

Affinché sorga la responsabilità dell’ente devono ricorrere tre condizioni:

- a) Commissione di uno dei reati previsti negli artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis*, 25 *bis* 1, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater* 1, 25 *quinquies*, 25 *sexies*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *novies* (introdotto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99), 25 *decies* (introdotto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116 come sostituito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.), 25 *undecies*, 25 *duodecies* del Decreto.
- b) Il reato deve essere commesso da un soggetto rientrante in una delle seguenti categorie:
  - soggetti che occupano una posizione apicale all’interno dell’ente; ossia chi esercita, anche di fatto, le funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, anche di un’unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria;
  - soggetti in posizione “non apicale”; ossia chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti “apicali”; laddove la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza, da parte dell’ente, degli

**PREMESSE:**  
**PARTE GENERALE**

obblighi di direzione e vigilanza. Questa seconda categoria di persone si riferisce tutte le volte in cui i sottoposti agiscano per conto dell'ente e nell'ambito dei compiti devoluti.

c) Il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

**2. I reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 (dall'art. 24 all'art. 25 duodecies)**

I reati per cui può sorgere la responsabilità amministrativa da reato degli enti sono tassativamente previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, integrato e modificato dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228, dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7, dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38, dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da ultimo dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116, dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e dalla L. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 24:

- Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 *bis* c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316 *ter* c.p.)
- Truffa aggravata (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)

Art. 24-bis:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni

## CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

### **PREMESSE:** **PARTE GENERALE**

informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

Art. 24-ter:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

Art. 25:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (artt.317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321, 322 e 322 *bis* c.p.)

## CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

### **PREMESSE:** **PARTE GENERALE**

#### Art. 25 *bis*:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 c.p.)

#### Art. 25 *bis*. 1:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (artt. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (artt. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter*);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater*)

#### Art. 25 *ter*:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

## CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

### **PREMESSE:** **PARTE GENERALE**

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Omessa comunicazione conflitto di interessi (2629 *bis* c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

#### Art. 25 *quater*:

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

#### Art. 25 *quater* 1:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

#### Art. 25 *quinquies*:

- Delitti contro la personalità individuale

#### Art. 25 *sexies*:

- Abusi di mercato (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

#### Art. 25 *septies*:

- Reati di omicidio colposo (artt. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (590, comma 3 c.p.)

#### Art. 25 *octies*

- Reati a scopo di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) nonché di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

#### Art. 25 *novies* (introdotto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99)

- Reati in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinato dalla L. 22 aprile 1941, n. 633.

## CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

### **PREMESSE:** **PARTE GENERALE**

Art. 25 *decies* (introdotto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116 e modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Art. 25 *undecies* (introdotto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121).

- Reati in materia ambientale: "scarichi sul suolo"; scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee"

Art. 25 *duodecies* (introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Art. 25 *terdecies* (introdotto dall'art. 5 della Legge Europea 2017).

- Reati in materia di Razzismo e Xenofobia

Art. 25 *quaterdecies* (introdotto dalla L. n. 39/2019)

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

### **3. Le sanzioni a carico degli enti**

Le sanzioni a carico degli enti in dipendenza di un accertato illecito amministrativo dipendente da reato sono:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione base e di necessaria applicazione per l'illecito amministrativo dipendente da reato è quella pecuniaria, che costituisce il perno del sistema sanzionatorio ed è sempre prevista per tutti gli illeciti contemplati nel Decreto. La sanzione pecuniaria viene applicata dal giudice utilizzando una duplice leva:

## CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

### **PREMESSE:** **PARTE GENERALE**

il numero di quote di sanzione, non inferiore a cento e non superiore a mille, e l'importo di ogni singola quota, da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00. La sanzione deve poi essere concretamente determinata considerando l'ammontare dei proventi del reato e le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività (da applicarsi solamente se le altre sanzioni interdittive risultano inadeguate);
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si possono applicare alle seguenti contestuali ed imprescindibili condizioni:

- commissione di un reato per il quale è espressamente prevista la sanzione interdittiva (ad es. concussione e corruzione);
- conseguimento di un profitto di rilevante entità, o pericolo di reiterazione dell'illecito.

Le sanzioni interdittive sono applicabili anche congiuntamente e sono orientate a colpire la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito attribuibile all'ente. La durata è in ogni caso temporalmente circoscritta, in un intervallo che va da tre mesi a due anni.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in sede cautelare, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza dell'ente; in questo caso la durata massima è ridotta alla metà (quindi sino ad un anno).

**PREMESSE:**  
**PARTE GENERALE**

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche nella forma per equivalente, salva la parte che può essere restituita al danneggiato.

Il Decreto prevede infine l'applicabilità, in via accessoria rispetto ad una pena interdittiva, della sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna, che deve essere eseguita a cura della cancelleria del Tribunale, ma a spese dell'ente; la pubblicazione sarà effettuata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

**4. Azioni esimenti della responsabilità amministrativa degli enti**

Il Decreto contempla una forma di esonero da responsabilità che tiene indenne l'ente da qualsivoglia profilo sanzionatorio. Essa consiste nell'adozione e nell'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") idoneo a prevenire i reati contemplati nel Decreto.

Requisito indispensabile affinché, dall'adozione del Modello, derivi esenzione di responsabilità è che, nel predisporlo, l'ente abbia:

- individuato esattamente le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un organismo indipendente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che svolga anche il compito di curarne l'aggiornamento;
- adottato un codice di comportamento, contenente specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- predisposto un codice sanzionatorio idoneo a punire il mancato rispetto delle misure previste nel Modello.

L'ente, per essere esentato, dovrà altresì dimostrare che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente il proprio Modello e che l'organismo di

vigilanza ha svolto diligentemente il proprio compito.

#### **5. L'adozione del Modello e le Linee Guida**

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, previo controllo del Ministero della Giustizia.

Allo scopo di garantire l'approntamento di un Modello efficace, efficiente ed utile ad ovviare la commissione dei reati di cui al Decreto, la Clinica Villa Del Sole S.p.a. si è ispirata, nei limiti delle indicazioni utili per il caso concreto, alle Linee Guida indicate da Confindustria (31 luglio 2014), approvate dal Ministero della Giustizia e successivi aggiornamenti, nonché a quelle stilate dall'ANCE ("Associazione Nazionale Costruttori Edili"), approvate il 6 luglio 2008 ed aggiornate il 20 dicembre 2013.

#### **6. Motivazione della Clinica Villa Del Sole S.p.a. nell'adozione del Modello**

Il Modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 esprime l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della società e dei propri collaboratori. Esso contiene principi e norme di comportamento, mediante i quali si dà attuazione ai principi che arricchiscono i processi decisionali e orientano i comportamenti della Clinica Villa Del Sole S.p.a.

Il Modello rappresenta il documento ufficiale che impegna il management e tutti i dipendenti e collaboratori della Clinica Villa Del Sole S.p.a., applicandosi in particolare ai seguenti soggetti, che sono identificati quali "Interlocutori" della società:

- a) amministratori;
- b) componenti del consiglio di amministrazione, sia esecutivi sia non esecutivi;
- c) componenti del collegio sindacale, effettivi e supplenti;
- d) soggetti incaricati della certificazione contabile;

## CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

### **PREMESSE:** **PARTE GENERALE**

- e) componenti dell'organismo di vigilanza;
- f) alta direzione;
- g) dipendenti e/o collaboratori;
- h) soggetti che esercitano di fatto, anche se privi di poteri o deleghe specifiche, le sopra elencate funzioni nell'interesse della società;
- i) soci;
- j) direttori di divisione, nominati dal consiglio di amministrazione, e a tutti i soggetti in posizione dirigenziale.

La Clinica Villa Del Sole S.p.a. sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, adotta il Modello per esprimere gli impegni e le responsabilità etiche dei propri collaboratori.

Inoltre, la Clinica Villa Del Sole S.p.a. richiederà a tutte le imprese partners ed ai principali fornitori e collaboratori esterni una condotta in linea con i principi generali del Modello.

Sono altresì considerati interlocutori i soggetti che effettuano investimenti connessi alle attività della Clinica Villa Del Sole S.p.a.; in primo luogo, gli azionisti, quindi i collaboratori, i clienti, i fornitori ed i partners d'affari.

Sono infine considerati interlocutori tutti quei soggetti, le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della stessa.

La Clinica Villa Del Sole S.p.a. aspira a mantenere e sviluppare un sano e fattivo rapporto di fiducia con i propri interlocutori, cioè con tutte quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare gli obiettivi aziendali della Clinica Villa Del Sole S.p.a., o che hanno comunque un interesse al suo perseguimento.

Il Modello terrà espressamente conto della *mission* imprenditoriale della Clinica Villa Del Sole S.p.a.

## **7. Rispetto delle norme**

La Clinica Villa Del Sole S.p.a., i soggetti elencati nel precedente punto 6, nonché coloro che a qualsiasi titolo la rappresentano, si impegnano a rispettare il Decreto, le leggi e le norme vigenti in ciascun Paese o contesto ove essi operino ed il Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i soggetti sopra indicati debbono inoltre rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della società.

## **8. Valore della reputazione e dei doveri fiduciari**

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale. Essa, all'esterno, favorisce gli investimenti, la fedeltà dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori; all'interno, consente di prendere e attuare le decisioni senza frizioni e di organizzare il lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell'autorità.

Considerato che il Modello chiarisce i particolari doveri della Clinica Villa Del Sole S.p.a. nei confronti degli interlocutori, la società propone la sua effettiva osservanza come termine di paragone in base al quale giudicare la reputazione della stessa.

Il Modello è pertanto costituito:

- dai principi generali sulle relazioni con gli interlocutori, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento nelle attività di Clinica Villa Del Sole S.p.a. ;
- dai criteri di condotta verso ciascuna classe di interlocutori, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori della Clinica Villa Del Sole S.p.a. sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- dai meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Modello, ed indispensabili a garantire il suo continuo

miglioramento.

### **9. Funzione del Modello**

Finalità del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio", e la loro conseguente "proceduralizzazione", il Modello si propone come specifiche finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Clinica Villa Del Sole S.p.a. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della società e, sul piano disciplinare, con sanzioni erogate dalla stessa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Clinica Villa Del Sole S.p.a., in quanto (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Clinica Villa Del Sole S.p.a. intende scrupolosamente attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle "aree di attività a rischio" della società, ossia delle attività nel

**PREMESSE:**  
**PARTE GENERALE**

- cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'organismo di controllo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
  - la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
  - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
  - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  - la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

**10. Struttura del Modello: Parte Generale, Parti Speciali e Allegati.**

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" e da "Allegati", predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 231 del 2001. Tale articolazione è stata prescelta al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

La Parte Generale si articola nel Codice Etico, che esprime i principi di "deontologia aziendale" di Clinica Villa Del Sole S.p.a., nel Codice disciplinare, contenente le sanzioni relative alle violazioni del Modello e nelle norme che regolano l'organismo di controllo, preposto alla vigilanza sulla corretta e costante applicazione del Modello.

La Parte Speciale "A" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle aree di rischio, con riguardo le tipologie di reati previste dagli artt. 24 e 25 contro la Pubblica Amministrazione.

La Parte Speciale "B" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovvero sia per i reati societari.

L'allegato "C" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 25 *septies* per i reati commessi in violazione delle norme sulla disciplina per la presenza degli infortuni sul lavoro.

## CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

### **PREMESSE:** **PARTE GENERALE**

L'allegato "D" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 25 *bis. 1* per i reati commessi contro l'industria ed il commercio.

L'allegato "E" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 24 *ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati di criminalità organizzata, con particolare riguardo al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ed ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai reati di cui all'art. 74 del T.U. del D.P.R. 309 del 1990.

L'allegato "F" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati commessi in materia ambientale, con particolare riguardo ai soli reati che in qualche modo intercettano gli obblighi e gli oneri a cui è tenuta la Clinica Villa Del Sole S.p.a. nello svolgimento della sua attività nella materia ambientale.

L'allegato "G" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alla fattispecie previste dall'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia al delitto di cui all'art. 22, comma 12 *bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che punisce l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'allegato "H" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale.

L'allegato "I" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 *terdecies* del D. Lgs n. 231 del 2001, ovverosia ai reati di razzismo e xenofobia, previsti dall'art. 3 comma 3 *bis* della L. 13 Ottobre 1975 n. 654, letto in riferimento all'art. 604 – *bis* c.p. ed all'art. 7 del D.Lgs 1 Marzo 2018 n. 21.

## CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

### **PREMESSE:** **PARTE GENERALE**

L'allegato "L" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 *quaterdecies* del D. Lgs n. 231 del 2001, ovverosia ai reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, previsti dagli artt. 1 e 4 della L. 13/12/1989 n. 401 e dall'art. 110 del regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773 come modificato dalla L. 20 Maggio 1965 n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della L. 17 Dicembre 1986, n. 904.

Invero, sulla base dell'analisi svolta da Clinica Villa Del Sole S.p.a., sono stati considerati rilevanti i reati disciplinati dai citati artt. 24, 25, 25 *ter*, 25 *septies*, 25 *undecies* del Decreto; mentre si è per il momento ritenuto di non considerare come fattispecie rilevanti all'interno del Modello i reati disciplinati dagli artt. 24 *bis* (reati informatici "cybercrime"), 24 *ter* (delitti di criminalità organizzata) 25 *bis* (falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo), 25 *quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25 *quater 1* (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25 *quinquies* (delitti contro la personalità individuale) 25 *sexies* (abusi di mercato), 25 *octies* (ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), 25 *novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore) 25 *decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 25 *duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare); giudicando non concretamente ipotizzabili tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta da Clinica Villa Del Sole S.p.a.

#### **11. Modifiche ed integrazioni del Modello**

Il presente Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 231 del 2001, pertanto le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo.

## **12. Comunicazione e formazione**

Il Modello è portato a conoscenza di tutti gli Interlocutori interni (dipendenti e collaboratori, anche di fatto) ed esterni (*partners* commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori) mediante comunicazione diretta e tramite la pubblicazione di un estratto sul sito internet aziendale.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Modello a tutti i collaboratori della Clinica Villa Del Sole S.p.a., la funzione apicale dell'area del personale, anche in base alle indicazioni dell'organismo di vigilanza, predispone un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate a seconda del ruolo e della responsabilità dei collaboratori; per i neoassunti è prevista un'informativa in sede di assunzione che illustri i contenuti del Modello, di cui è richiesta la rigorosa osservanza.

## Premessa

*"Il Codice Etico è la Carta Costituzionale dell'azienda, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico - sociale di ogni partecipante all'organizzazione aziendale. Il Codice Etico è un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda perchè introduce una definizione chiara ed esplicita delle proprie responsabilità etiche e sociali verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività dell'azienda (clienti, fornitori, soci, cittadini, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche, associazioni ambientali e chiunque altro sia interessato dall'attività dell'azienda)."*

Il Codice rappresenta, le misure che **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** intende adottare sotto un profilo etico-comportamentale, al fine di adeguare la propria struttura ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e predisporre delle linee di condotta interne ed esterne a **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** da seguire nella realizzazione degli obiettivi societari.

Pertanto i principi contenuti nel presente codice etico prevedono e si estendono ai modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/01.

Il Codice Etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti e sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in essere.

Tutti i soggetti in posizione apicale, quali amministratori, sindaci o soggetti con funzioni di direzione, nonché tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e più in generale tutti i terzi che entrano in rapporto con la **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** non devono mai venire meno al rispetto di principi fondamentali quali l'onestà, l'integrità morale, la correttezza, la trasparenza e l'obiettività nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo - garantisce la trasparenza delle condotte poste in essere, intervenendo, ove necessario, a reprimere eventuali violazioni del Codice e vigilerà sull'effettiva osservanza del Codice stesso.

## I valori

- **Trasparenza**

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.**

- **Integrità**

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** è un'azienda in cui la correttezza, l'onestà, l'equità e l'imparzialità dei comportamenti all'interno e all'esterno dell'impresa costituiscono un comune modo di sentire e di

## **PREMESSE: PARTE GENERALE CODICE ETICO**

agire. Nella condivisione di questi principi si instaurano rapporti duraturi con clienti e fornitori, generale trasparenza nelle relazioni con i terzi, consono ed equo riconoscimento del lavoro dei collaboratori.

- **Rispetto**

Il personale è la risorsa chiave dell'azienda: il rispetto, le opportunità per la crescita e lo sviluppo, il riconoscimento dei meriti personali ne rappresentano le linee direttrici.

Agenti e dipendenti vanno trattati tutti con pari dignità e indipendentemente dalla maggiore o minore importanza di ciascuno di essi.

- **Legalità**

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e, in generale, delle normative vigenti nei Paesi in cui operano. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi normativi.

- **Responsabilità**

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa ed il proprio incarico con impegno professionale, diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli impegni assunti.

## **Principi Generali di Comportamento**

Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice devono essere ispirati dall'etica della responsabilità.

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui si trova ad operare.

I destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi.

- **Onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza e obiettività**

Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, tutti coloro che lavorano con e per **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti ed i regolamenti dei Paesi in cui si svolge l'attività aziendale, nonché il Codice Etico ed i regolamenti interni. Essi devono avere un comportamento improntato al rispetto dei principi fondamentali di onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza, obiettività e rispetto della personalità individuale nel perseguimento degli obiettivi aziendali e in tutti i rapporti con persone ed enti interni ed esterni

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** può giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta.

# CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

## **PREMESSE: PARTE GENERALE CODICE ETICO**

Pertanto **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** non intraprenderà né proseguirà alcun tipo di rapporto con chiunque adotti comportamenti difformi da quanto stabilito in questo specifico punto del Codice Etico.

- **Riservatezza**

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all'attività lavorativa prestata; richiede inoltre che le informazioni ottenute non siano usate per interessi propri al fine di trarne indebito profitto o secondo modalità contrarie alla legge o in modo da recare danno ai diritti, al patrimonio, agli obiettivi della Società.

- **Pari opportunità**

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** è un datore di lavoro che garantisce pari opportunità: non sono ammesse discriminazioni nei confronti di alcun individuo basate su razza, colore della pelle, sesso, paese di origine, età, credo religioso, stato civile, orientamento sessuale, identità sessuale, espressione individuale, condizione militare o di reduce di guerra, condizione di invalidità o qualsiasi altra categoria protetta dalla legge o su qualsiasi altro fattore, come vietato dalle leggi in vigore.

Questa politica viene adottata per tutti gli aspetti dell'occupazione presso **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** inclusi selezione, assunzione, training, avanzamento di carriera e licenziamento.

- **Trasparenza delle registrazioni contabili**

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione.

Tutte le azioni riguardanti l'attività di impresa devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di

operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

È compito di tutte le Persone di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Le Persone di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a riferire i fatti al proprio superiore e sono tenuto a darne notizia per iscritto all'Organismo di Vigilanza.

**PREMESSE:  
PARTE GENERALE  
CODICE ETICO**

- **Concorrenza Leale**

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.

- **Qualità dei servizi e dei prodotti**

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

Per questo motivo, **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.

- **Lavoro minorile**

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** si oppone allo sfruttamento dei minori. È inaccettabile per **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** lo sfruttamento di minori o di altre classi di lavoratori, e la conoscenza di qualsiasi violazione dei suoi principi a riguardo autorizza **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** a rompere le relazioni commerciali.

- **Indagini e provvedimenti disciplinari per violazioni del codice etico**

Le violazioni del Codice comportano misure correttive, come provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari vanno dal richiamo o ammonizione alla sospensione senza retribuzione, alla retrocessione o al licenziamento. Prima dell'assunzione di un provvedimento disciplinare, all'interessato viene data la possibilità di spiegare il proprio comportamento.

## **I principi etici nelle relazioni con il Personale**

### **Diritti del lavoratore: criteri generali di condotta**

I Dipendenti hanno l'obbligo di conoscere le norme del presente Codice, e di astenersi da comportamenti contrari ad esse, e di collaborare riferendo al Responsabile di cui fanno parte, tutte le informazioni utili circa eventuali carenze nei controlli, comportamenti sospetti, violazioni, etc. L'osservanza delle norme del presente Codice è da ritenersi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i Dipendenti ai sensi dell'art 2104 del c.c.

- **Selezione del personale**

La valutazione delle candidature deve essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati alle esigenze ed ai requisiti aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste ai candidati devono essere strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psicoattitudinale del singolo, nonché alla verifica del rispetto dei requisiti di legge nazionali ed internazionali e dell'idoneità in relazione alla prevenzione dei reati di cui al D.

# CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

## **PREMESSE: PARTE GENERALE CODICE ETICO**

Lgs.231/01, sempre in conformità ai principi di non discriminazione e di tutela dei dati personali, definiti nel presente Codice Etico e previsti dalla legge.

- **Tutela della persona**

E' richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e reputazione di ciascuno. I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto all'Organismo di Vigilanza e/o al proprio responsabile che procederà ad accertare l'effettiva violazione del Codice etico di comportamento. Non costituiscono discriminazioni quelle disparità motivabili sulla base di criteri oggettivi.

- **Formalizzazione del rapporto di lavoro**

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di "lavoro nero".

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente deve ricevere accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione di appartenenza, responsabilità del proprio ruolo e mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare comportamenti contrari a norme di legge e politiche aziendali.

Tali informazioni sono presentate al dipendente in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

- **Tutela della privacy**

La privacy del dipendente è tutelata adottando standard che specificano la tipologia delle informazioni da richiedere al dipendente e le relative modalità di trattamento e conservazione. È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, preferenze, gusti personali e, in generale, informazioni dei collaboratori non attinenti alle finalità di selezione del personale e gestione del rapporto di lavoro secondo i criteri indicati nel presente Codice Etico. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare o diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato.

- **Sicurezza, salvaguardia, della salute e delle condizioni di lavoro**

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** si impegna a garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri e ad essere un'organizzazione solidale e responsabile nei confronti dell'ambiente. Lo standard di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** è quello di rispettare tutte le leggi e le regolamentazioni relative all'ambiente, alla sicurezza e alla salute.

La Società si impegna inoltre a creare un ambiente sicuro e sano per ogni dipendente .

A sostegno di questa politica, ogni Soggetto Destinatario deve rispettare tutte le regole e procedure di sicurezza.

# CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

## **PREMESSE: PARTE GENERALE CODICE ETICO**

È fatto obbligo a ciascun dipendente di comunicare tempestivamente al responsabile per la salute e la sicurezza sul lavoro e l'ambiente qualsiasi delle seguenti situazioni di rischio riscontrate:

un infortunio sul luogo di lavoro, l'adozione di una procedura pericolosa, una qualsiasi situazione nociva per la salute o per l'ambiente riscontrata nello svolgimento dell'attività lavorativa.

- **Valutazione del Personale**

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ambito dei processi di gestione ed organizzazione del personale le decisioni sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai dipendenti.

La valutazione dei collaboratori è effettuata attraverso un sistema di valutazione periodica della prestazione che prevede il coinvolgimento della Direzione Risorse Umane, dei responsabili di riferimento e dell'interessato.

In sede di valutazione la Direzione Risorse Umane garantisce il rispetto del criterio di non discriminazione e, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo.

- **Discriminazione e molestie**

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo non sono tollerati atti di violenza fisica o psicologica, molestie sessuali, qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Il dipendente che ritenga di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose etc., può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che valuterà la violazione del Codice Etico.

### **Doveri del lavoratore: criteri generali di condotta**

Il dipendente deve agire lealmente, nell'osservanza degli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, di quanto previsto dal Codice Etico e dalle normative aziendali, assicurando elevati standard delle prestazioni rese.

Dovrà assolutamente evitare comportamenti tali da danneggiare i beni di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.**, la gestione aziendale, il rapporto con le parti interessate e l'immagine di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.**

Le decisioni assunte da ciascuno devono basarsi su principi di sana e prudente gestione, valutando in modo oculato i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali contribuiscono al raggiungimento di positivi risultati aziendali.

# CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

## **PREMESSE: PARTE GENERALE CODICE ETICO**

Tutte le operazioni e transazioni devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure aziendali e devono essere assoggettabili a verifica.

- **Conflitto di interessi**

Si verifica un conflitto di interesse quando un'attività od un interesse personale di un singolo dipendente interferiscono con l'adempimento dei doveri e delle responsabilità di questo soggetto verso **Clinica Villa Del Sole S.p.a.**

Viene richiesto a tutti i dipendenti di identificare ed evitare qualsiasi situazione che interferisca, o sembri interferire, con la capacità di agire nel miglior interesse di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.**

La **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** richiede che ciascun Dipendente ad ogni livello, eviti qualsiasi rapporto, personale o professionale, che possa avere un effetto sfavorevole per gli interessi della società.

Ciò comporta evitare qualsiasi attività, investimento o relazione che possa incidere sul libero giudizio nello svolgimento delle proprie mansioni e che possa danneggiare in qualsiasi modo la società.

Nello svolgimento delle attività i Dipendenti devono evitare quindi, qualsiasi situazione di conflitto di interesse ossia qualsiasi attività in cui si persegua un interesse in contrasto con quello dell'Impresa o attraverso la quale il Dipendente si avvantaggi personalmente, per suo conto o per conto di terzi, di opportunità d'affari dell'Impresa.

Durante l'orario d'ufficio non è consentito svolgere attività diverse da quelle inerenti l'attività lavorativa di sviluppo e assistenza, in particolare sono vietate attività lavorative autonome, sia da libero professionista che in modo subordinato, siano esse retribuite o meno.

Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente comunicata al proprio responsabile che, secondo le modalità previste, informerà l'Organismo di Vigilanza.

- **Beni aziendali**

Ogni dipendente è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali nonché impedire l'uso fraudolento o improprio, attraverso comportamenti responsabili e in linea con gli obiettivi e le norme operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

L'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti e/o consulenti dell'azienda (per questi ultimi nei limiti contrattualmente previsti) deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte.

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** si riserva il diritto di impedire utilizzi impropri e/o illeciti dei propri beni e infrastrutture attraverso l'impiego di opportuni sistemi di controllo.

## **PREMESSE: PARTE GENERALE CODICE ETICO**

- **Riservatezza e gestione delle informazioni**

Il dipendente deve conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche e dalle norme aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

Le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate devono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno, sia all'esterno, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.

Ogni dipendente è tenuto ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

- **Regali, omaggi e altre utilità**

Il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività dell'impresa.

Il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'impresa. Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a clienti o fornitori pubblici e privati.

I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare l'Organismo di Vigilanza dell'impresa. Tale norma non ammette deroghe neanche in quei Paesi in cui offrire doni di valore o altri benefici è consuetudine.

- **Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni**

La partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni è favorita da **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** a condizioni di compatibilità con la prestazione dell'attività lavorativa o professionale.

Sono considerate tali:

- la partecipazione ad associazioni, convegni, congressi, seminari, corsi;
- la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
- la partecipazione a pubblici eventi in genere.

A tale proposito, il management e i dipendenti di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** chiamati a illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.**, sono tenuti - oltre al rispetto delle procedure aziendali con riferimento al *market abuse* - a ottenere autorizzazione del superiore in posizione manageriale circa le linee di azione che si intendono seguire e i testi e le relazioni predisposte, nonché a concordare i contenuti con **Clinica Villa Del Sole S.p.a.**

- **Uso dei sistemi informatici**

## **PREMESSE: PARTE GENERALE CODICE ETICO**

Tutte le Apparecchiature Informatiche nonché i Personal Computer, fissi o mobili, i relativi programmi e/o le applicazioni, affidate agli "utenti aziendali" sono strumenti di lavoro, pertanto:

- vanno custoditi in modo appropriato;
- possono essere utilizzati solo per fini professionali in relazione alle mansioni assegnate e non anche per scopi personali né, tanto meno, illeciti;
- non è consentita la memorizzazione di file o documenti di natura illecita, oltraggiosa o discriminatoria, o in dispregio delle norme sul diritto d'autore.

- **Uso di stupefacenti e di bevande alcoliche**

Tutto il personale di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** deve contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro.

Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull'ambiente di lavoro, saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi precedenti; **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** si impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dai contratti di lavoro.

- **Falsità in monete**

E' fatto divieto di falsificare, mettere in circolazione (acquistando e/o vendendo) banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata.

Colui il quale riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, informa il proprio superiore ed il responsabile dell'Organismo di vigilanza, affinché provvedano alle opportune denunce.

## **Criteri di condotta nei confronti dei fornitori**

- **Scelta del fornitore**

Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne dell'impresa all'uopo previste. I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per **Clinica Villa Del Sole S.p.a.**, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore;

La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della fornitura.

Nella selezione **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** adotta criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e/o dal regolamento interno, non precludendo a nessuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto con essa.

# CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

## **PREMESSE: PARTE GENERALE CODICE ETICO**

Nella selezione del fornitore **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** dovrà, altresì, tenere conto della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza ed ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata.

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** si riserva la possibilità di adottare un albo dei fornitori i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriere all'entrata.

- **Trasparenza**

Le relazioni con i fornitori di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.**, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme del presente Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito. **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** predispone opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore e di acquisto di beni e servizi.

- **Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti**

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** ed il fornitore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia.

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, date le circostanze, le trattative ed il contenuto del contratto.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

- **Tutela dell'ambiente e dei profili etici**

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** si impegna a promuovere, nell'ambito delle attività di approvvigionamento, il rispetto per le condizioni ambientali e ad assicurare che essa sia svolta in modo conforme ai principi etici richiedendo, per particolari forniture e servizi, requisiti di rilevanza sociale.

Con l'apposizione di specifiche clausole contrattuali **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** richiede ai fornitori, soprattutto se operanti nei c.d. Paesi a rischio, un'idonea dichiarazione che attesti la loro adesione a specifici obblighi sociali e il loro impegno volto ad evitare la commissione dei reati contro la PA e disastri ambientali riconducibili all'attività dell'impresa fornitrice.

## **Criteri di condotta nei confronti dei clienti**

- **Uguaglianza e imparzialità**

## **PREMESSE: PARTE GENERALE CODICE ETICO**

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** si impegna a :

- - soddisfare i propri clienti in adempimento agli obblighi fissati dal Contratto di Servizio.
- - non discriminare arbitrariamente i propri clienti

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** instaura con i clienti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione.

- **Qualità e customer satisfaction**

Fermi i principi etici, sociali e culturali che devono improntare i mezzi di comunicazione, **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** afferma l'importanza del conseguimento della soddisfazione dei clienti per i prodotti e servizi loro forniti.

Per il raggiungimento di tale obiettivo la **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** persegue la definizione ed il mantenimento di elevati standard di qualità in relazione al mercato; l'impegno costante per l'innovazione di processi e prodotti; il monitoraggio della soddisfazione dei clienti per settori di attività; la capacità di offrire soluzioni personalizzate in ragione delle problematiche e delle specificità del cliente.

- **Interazione con i clienti**

L'azienda si impegna a favorire l'interazione con i clienti attraverso la gestione e risoluzione rapida di eventuali reclami e avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione. L'impresa ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

- **Riservatezza delle Informazioni relative alla Clientela**

La protezione delle informazioni confidenziali dei nostri clienti è di cruciale importanza per **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** I clienti affidano le loro informazioni riservate e dobbiamo dunque adottare tutte le misure necessarie affinché queste informazioni riservate siano mantenute tali.

## **Criteria di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche**

Ai fini del presente Codice Etico, per Pubblica Amministrazione si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero.

Sempre ai sensi del presente Codice Etico, nella definizione di ente pubblico sono compresi quei soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine politicoeconomico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati.

# CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

## **PREMESSE: PARTE GENERALE CODICE ETICO**

- Verso tutte le parti interessate non è ammessa alcuna forma di omaggio, regalia, promessa di benefici futuri che possa essere, anche solo indirettamente, interpretata come eccedente le normali manifestazioni di cortesia ammesse nella prassi commerciale, o comunque mirate ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione degli affari.

Tale condotta è particolarmente richiesta nello svolgimento di rapporti con funzionari pubblici italiani ed esteri, loro parenti e affini.

Le uniche forme di cortesia ammesse devono rientrare nel concetto di modico valore ed essere finalizzate a promuovere l'immagine di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** o iniziative da questa promosse: le stesse devono comunque essere autorizzate dalla direzione e supportate da idonea documentazione.

Le stesse regole risultano applicabili a omaggi e regalie ricevute da dipendenti, dirigenti o amministratori di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.**

- **Regole di condotta relative ai rischi di corruzione e concussione**

Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo al fine di arrecare un vantaggio diretto o indiretto all'azienda.

Inoltre, chi riceve richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, dovrà immediatamente:

- sospendere ogni rapporto con essi;
- informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza ed il proprio responsabile aziendale.

Le prescrizioni indicate nei precedenti punti non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti e contribuzioni che, sotto la veste di incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano analoghe finalità di quelle vietate negli stessi punti.

- **Correttezza nei rapporti commerciali con la PA**

Pur non essendo parte delle normali strategie di business di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** la fornitura dei propri prodotti alla Pubblica Amministrazione, nel caso si instaurino rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.

In particolare non dovranno essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti e/o il loro diretto superiore a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;

**PREMESSE:  
PARTE GENERALE  
CODICE ETICO**

- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

- **Dichiarazioni rese alla PA**

Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse dell'azienda, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

E' vietato indurre chiunque in errore con artifici o raggiri per procurare a **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** un ingiusto profitto con altrui danno. La violazione di tale divieto è ancora più grave se ad essere indotto in errore è lo Stato o un ente pubblico.

Il "profitto ingiusto" può essere diretto o indiretto e comprendere, oltre ai contributi, finanziamenti e altre erogazioni concesse dallo Stato, da un ente pubblico e dall'Unione Europea, anche concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

- **Utilizzo di contributi e finanziamenti ricevuti**

E' fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse alla società dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.

- **Alterazione Sistemi informativi PA**

E' vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. Il divieto è rafforzato se ad essere danneggiato è lo Stato o un ente pubblico.

## **Criteria di condotta nei confronti di partiti politici e organizzazioni sindacali**

- **Contributi a organizzazioni politiche e sindacali**

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, associazioni o altri organismi di natura politica o sindacale, né a loro rappresentanti.

I Soggetti Destinatari sono liberi di erogare finanziamenti politici, a livello personale, a candidati, partiti o comitati di loro scelta, entro i limiti previsti dalla legge. In nessun caso i Soggetti Destinatari saranno rimborsati o compensati per qualsiasi finanziamento politico personale.

## **Criteria di condotta relativi ad attività di natura contabile, amministrativa o finanziaria**

# CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

## **PREMESSE: PARTE GENERALE CODICE ETICO**

- **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** si adopera affinché le performance economico/finanziarie siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore dell'impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio assunto con l'investimento dei propri capitali. L'impegno della **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** è indirizzato a massimizzare il valore a lungo termine. Per tenere fede a questo impegno, la Società adotta standard di pianificazione finanziaria e di controllo e sistemi di contabilità coerenti ed adeguati ai principi contabili applicabili alla Società.

Nell'espletare tale prassi, la **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** opera con la massima trasparenza contabile coerentemente con le migliori pratiche di business. Tale trasparenza si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, tale da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione.

Ciascuna registrazione contabile, a sua volta, deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

## **Sistema di controllo interno e modalita` di attuazione del codice etico**

- **Conoscenza e comprensione del Codice Etico**

A ogni Persona di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** è richiesta la conoscenza dei principi e contenuti del Codice nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte. È fatto obbligo a ciascuna Persona di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure;
- selezionare accuratamente, per quanto di competenza, i propri collaboratori e indirizzarli al pieno rispetto del Codice;
- richiedere ai terzi con i quali **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** entra in relazioni la conferma di aver preso conoscenza del Codice;
- riferire tempestivamente ai propri superiori o all'organo del quale è parte, e al Garante, proprie rilevazioni o notizie fornite da *Stakeholder* circa possibili casi o richieste di violazione del Codice; le segnalazioni di possibili violazioni sono inviate nel rispetto delle modalità operative fissate dalle procedure specifiche stabilite dal Collegio Sindacale e dall'Organismo di Vigilanza di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** ;
- collaborare con il Garante e con le funzioni incaricate dalle procedure specifiche nella verifica delle possibili violazioni;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione.

Fermo restando che non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori, o all'organo del quale è parte, e al Garante, se dopo la segnalazione della notizia di una possibile violazione la Persona ritiene di aver subito ritorsioni, potrà rivolgersi direttamente al Garante.

- **Diffusione del Codice**

## **PREMESSE: PARTE GENERALE CODICE ETICO**

L'Organismo di Vigilanza procede alla diffusione del Codice presso i Destinatari secondo le seguenti modalità:

1. affissione all'albo aziendale;
2. distribuzione del Codice etico a tutti i dipendenti;
3. pubblicazione sulla intranet aziendale.

- **Controllo e aggiornamento**

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico attraverso un'attività di monitoraggio consistente nell'accertare e promuovere il miglioramento continuo dell'etica nell'ambito della società
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico, garantendo lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica, analizzando ed integrando le proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali con significativi impatti sull'etica della società;
- ricevere e analizzare le segnalazioni in tema di violazione del Codice Etico da parte di tutte le parti interessate;
- provvedere alla periodica revisione del Codice Etico.

- **Segnalazioni**

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto e in forma non anonima eventuali inosservanze del presente Codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, all'Organismo di Vigilanza. Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni.

L'azienda tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

## **Sistema Sanzionatorio**

- **Violazioni del Codice Etico**

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l'OdV riporta la segnalazione e richiede l'applicazione di eventuali sanzioni ritenute necessarie alla Direzione Aziendale, e nei casi più significativi, al Consiglio di Amministrazione e alla Presidenza. Nel caso in cui tali violazioni riguardino uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o il Presidente, l'Organismo di Vigilanza riporterà le segnalazioni e la proposta di sanzione disciplinare per conoscenza al Consiglio di Amministrazione, in quanto organo collegiale, ed al Collegio Sindacale, per l'eventuale convocazione dell'Assemblea dei soci.

Le competenti funzioni, attivate dagli organi di cui sopra, approvano i provvedimenti, anche sanzionatori, da adottare secondo le normative in vigore, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza. Qualora non venga comminata la sanzione proposta

# CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

## **PREMESSE: PARTE GENERALE CODICE ETICO**

dall'Organismo di Vigilanza, la Direzione Aziendale e/o il Consiglio di Amministrazione/ Collegio Sindacale, ne dovranno dare adeguata motivazione.

- **Linee guida del sistema sanzionatorio**

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/2001, compromette il rapporto fiduciario tra la **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** ed i propri amministratori, soci, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, fornitori, partners commerciali e finanziari. Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla **Clinica Villa Del Sole S.p.a.**

**Clinica Villa Del Sole S.p.a.** incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti nel Modello 231/2001, in modo adeguato e proporzionale, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscono reato.

Gli effetti della violazione del Codice Etico e dei protocolli interni di cui al Modello 231/2001 devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** a tal fine la **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** provvede a diffondere il Codice Etico, i protocolli interni e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

- **Nei confronti di dipendenti**

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento indicate nel Codice ad opera di lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari. Le sanzioni irrogabili saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

Tali sanzioni saranno erogate in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e verranno proporzionate alla loro gravità. L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate. Il presente Codice sarà esposto in luogo pubblico accessibile a tutti i dipendenti della Società come previsto dalla L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori).

- **Nei confronti di dirigenti e di amministratori**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle regole di comportamento indicate nel Codice di Condotta, la Società valuterà i fatti e i comportamenti e assumerà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili ai sensi delle disposizioni di legge e di Contratto Collettivo Nazionale applicabile, tenuto presente che tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

In caso di violazione del Codice da parte degli amministratori di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** , l'Organismo di vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

- **Nei confronti di collaboratori, consulenti e altri terzi**

**PREMESSE:  
PARTE GENERALE  
CODICE ETICO**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati a **Clinica Villa Del Sole S.p.a.** da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente in violazione delle previsioni del Codice di Condotta, potrà determinare, nelle ipotesi di maggiore gravità, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società e ciò anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

## **Chiarimenti sul codice e segnalazioni delle violazioni**

- Per i dipendenti di **Clinica Villa Del Sole S.p.a.**, il primo riferimento per i chiarimenti sui principi del Codice e sulla sua applicazione è il superiore diretto, che può fornire una risposta o indirizzare ad altre funzioni aziendali, al Comitato etico o alla funzione *Audit*. I quesiti etici sono da trattare seriamente e chi ricopre un ruolo di responsabilità deve agevolare la soluzione.

Anche per le segnalazioni di violazione il primo riferimento è il superiore diretto, che può mettere in atto misure correttive ed esercitare un ruolo di mediazione, oppure riportare la segnalazione al Comitato etico o alla funzione *Audit*.

Tuttavia, il responsabile diretto non è l'unico referente possibile. Per i chiarimenti, così come per le segnalazioni, i dipendenti possono anche rivolgersi personalmente al Comitato etico o alla funzione *Audit*. Questi canali sono incaricati anche di raccogliere eventuali segnalazioni di violazione al Codice da parte degli *stakeholder* esterni all'azienda.

I recapiti per i contatti (indirizzi, e-mail e telefoni) sono resi noti o aggiornati attraverso la rete intranet e il sito web e con appositi comunicati aziendali.

Come ulteriore garanzia di riservatezza, è possibile per i dipendenti contattare anche singolarmente i componenti del Comitato etico attraverso e-mail o canali dedicati, che saranno comunicati dall'azienda al momento della loro attivazione e riportati sulla rete intranet nella sezione Codice etico.

**PREMESSE:  
CODICE DISCIPLINARE**

**1 Principi generali**

Clinica Villa del Sole S.p.a. ritiene che per un'effettiva applicazione dei canoni comportamentali previsti nel Modello sia indispensabile la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, volto a punire atti e comportamenti posti in essere in violazione delle regole di condotta contemplate dal Modello, dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e, più in generale, dalla normativa societaria e penale.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

**2 Sanzioni**

**2.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti, od aventi un rapporto di lavoro comunque stabile con Clinica Villa del Sole S.p.a. , tale da poter generare un procedimento disciplinare**

I comportamenti tenuti dai lavoratori indicati in epigrafe in violazione delle singole regole comportamentali previste nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie contenute nel contratto di categoria applicato al singolo rapporto.

# CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

## **PREMESSE: CODICE DISCIPLINARE**

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare si prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

### A) RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO

Incorre in detto provvedimento il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organo di Controllo delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Si ravvisa in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Clinica Villa del Sole S.p.a. con ordini di servizio od altro mezzo idoneo, di cui ai principi generali.

### B) MULTA

Incorre in detto provvedimento il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal Modello, o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

Si ravvisa in tali comportamenti la ripetuta non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Clinica Villa del Sole S.p.a. con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.

### C) SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE

**PREMESSE:  
CODICE DISCIPLINARE**

Incorre in detto provvedimento il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, nonché, compiendo atti contrari agli interessi di Clinica Villa del Sole S.p.a., arrechi danno alla società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alle integrità dei beni aziendali.

Si ravvisa in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali o il compimento di atti contrari ai suoi interessi, parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza di Clinica Villa del Sole S.p.a. con ordini di servizio o di altro mezzo idoneo.

**D) TRASFERIMENTO PER PUNIZIONE O LICENZIAMENTO  
CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO MULTA**

Incorre in detto provvedimento il lavoratore che nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Si ravvisa in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.

**E) LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO**

Incorre in detto provvedimento il lavoratore che, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

**PREMESSE:  
CODICE DISCIPLINARE**

Si ravvisa in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire radicalmente meno la fiducia della società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la società.

\* \* \*

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organo di Controllo e dalla funzione apicale delle risorse umane.

**3 Procedura disciplinare**

**3.1 Procedura disciplinare nei confronti dei lavoratori dipendenti od aventi un rapporto di lavoro comunque stabile con Clinica Villa del Sole S.p.a.**

La procedura disciplinare nei riguardi dei lavoratori, rientranti nella categoria di operai, impiegati, quadri e dirigenti convenzionali e non

**PREMESSE:  
CODICE DISCIPLINARE**

di vertice, sarà regolata conformemente all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 ed alle disposizioni collettive di cui al contratto disciplinante il rapporto di lavoro con il soggetto nei confronti del quale sarà avviato il procedimento disciplinare.

Pertanto, accertata una circostanza o un comportamento costituente illecito disciplinare, ferma restando l'applicazione del citato art. 7 della legge n. 300 del 1970 e le disposizioni dei contratti collettivi che regolano il rapporto di lavoro, l'addebito dovrà essere contestato in forma scritta; la contestazione dovrà essere tempestiva, specifica e circostanziata nell'indicare le circostanze e/o i comportamenti di fatto costituenti l'illecito, nonché le norme e/o le disposizioni ritenute violate; dovrà essere assegnato un termine di cinque giorni, decorrente dalla data di ricezione della lettera di contestazione, per rendere giustificazioni in forma scritta oppure per richiedere, entro lo stesso termine e sempre in forma scritta, l'audizione orale a difesa. Decorso il termine per rendere le giustificazioni scritte, oppure effettuata l'audizione orale a difesa, previa valutazione delle giustificazioni, potrà essere adottata la sanzione disciplinare nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità tra la stessa e l'illecito commesso.

Nel caso di recidiva, sia generica che specifica, potrà disporsi la sanzione di grado superiore a quella prevista o ritenuta congrua rispetto al fatto o il comportamento costituente illecito solo nel caso in cui le sanzioni siano adottate nel corso dello stesso anno solare.

**3.2 Procedura disciplinare nei confronti dei dirigenti di vertice o apicali**

Per quanto riguarda i soggetti in epigrafe, in considerazione dei particolari vincoli fiduciari posti alla base del rapporto e delle sue

**PREMESSE:  
CODICE DISCIPLINARE**

peculiari caratteristiche, nonché del grado di affidamento riposto nel dirigente, il procedimento disciplinare non sarà assoggettato alla procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970.

Sarà in questo caso valutato se l'illecito sia di gravità tale, con riguardo a profili soggettivi nella determinazione dello stesso e/o oggettivamente considerato, da non permettere la prosecuzione del rapporto di lavoro a causa della lesione del vincolo fiduciario; pertanto, per i dirigenti di cui trattasi, potranno eventualmente essere adottati solo provvedimenti risolutivi e non conservativi.

**4. Altre misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello**

**4.1 Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci**

In caso di violazione del Modello da parte di amministratori o di sindaci, l'Organo di Controllo informerà ogni componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, invitando il primo ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui le violazioni siano commesse da amministratori o da sindaci di società controllate di Clinica Villa del Sole S.p.a. dovrà esserne informato tempestivamente l'Organo di Controllo della stessa, che provvederà a riferire agli organi societari della società per l'adozione delle relative iniziative.

**4.2 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners**

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da partners commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, potrà determinare, secondo

**PREMESSE:  
CODICE DISCIPLINARE**

quanto previsto dalle specifiche contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato Decreto.

L'ufficio responsabile di tali contratti di consulenza o commerciali curerà, in collaborazione con l'Organo di Controllo, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevederanno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

**MAPPA RISCHI**

**1. Soggetti interni alla società che possono commettere reati per i quali è prevista la responsabilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

- Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratori delegati e/o Amministratore Unico;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione
- Componenti del Collegio Sindacale
- Soci
- Soggetti che di fatto rappresentano all'esterno la società pur in assenza di incarichi formali
- Soggetti cui siano state delegate funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Amministrativo
- Responsabile del Personale
- Responsabile della Produzione
- Capi cantiere
- Dipendenti o collaboratori sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraccitati

**2. Soggetti esterni alla società la cui condotta potrebbe determinare una responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**

- Società di revisione
- Pubblici Ufficiali

**3. Il "Risk Assessment"**

**IL Risk assesment** o "Analisi del Rischio" è una metodologia volta alla determinazione del rischio associato a determinati pericoli o sorgenti di rischio. Si concretizza come un'attività di approfondimento dei processi aziendali e consiste in una valutazione dei rischi connessi alle attività in cui si compongono i processi.

**MAPPA RISCHI  
PARTE GENERALE  
Risk Assesment**

In tale sede Clinica villa del Sole S.p.a. ricorre al metodo del “risk assessment” perché intende valutare la pericolosità di un evento indesiderabile ai fini di definire la priorità o l'urgenza delle misure necessarie per tenerlo sotto controllo.

Si è soliti distinguere tale metodologia in tre fasi:

- descrizione dell'oggetto di studio attraverso la raccolta di informazioni e di dati sui processi produttivi;
- individuazione dei potenziali pericoli mediante l'analisi delle informazioni acquisite;
- stima dei potenziali rischi attribuendo ad ogni pericolo individuato la probabilità di accadimento e la gravità degli effetti.

**Terminologia**

La terminologia di riferimento è la seguente:

- Gravità (G): la gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato.
- Probabilità (P): si intende la probabilità che l'evento indesiderato si possa verificare tenendo conto delle misure precauzionali già in essere al momento della valutazione.
- Pericolo, sorgente di rischio: si intende l'entità o l'evento in grado di provocare i danni.
- Rischio: si intende la pericolosità di un evento.

**Metodologia valutazione dei rischi Clinica Villa del Sole S.P.A.**

I criteri utilizzati da Clinica Villa del Sole S.p.a. per valutare il rischio della commissione delle fattispecie incriminatrici presupposto per l'applicazione della normativa ex D.lgs 231/01, per ciascuna attività sono: la gravità e la probabilità.

• **GRAVITA'**

In merito alla gravità, si ritiene la stessa un criterio “oggettivo” da valutarsi in riferimento alle sanzioni (tipologia e quote) disciplinate dal D.Lgs.231/01

<b>PUNTEGGIO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE PER QUOTE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
1	Fino a 200	Non superiore a 6 mesi
2	Fino a 600	Non superiore a 1 anno
3	Fino a 800	Non superiore a 2 anni
4	Oltre 800	Non inferiore a 1 anno

Il punteggio utilizzato per ciascuna fattispecie incriminatrice è il massimo tra quello ipotizzato per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e quelle interdittive applicabili.

<b>PUNTEGGIO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
------------------	--------------------

**MAPPA RISCHI  
PARTE GENERALE  
Risk Assesment**

1	Modesta
2	Media
3	Alta
4	Molto alta

Per poter calcolare il rischio potenziale relativo alle attività attraverso le quali possono essere commessi i reati presupposto per l'applicazione della normativa ex D. Lgs.231/01 si tiene conto della gravità.

PUNTEGGIO	DESCRIZIONE RISCHIO
1	Assente
2	Basso
3	Medio
4	Elevato
5	Molto Elevato

**RISCHIO ASSENTE.** In tal caso non vi è alcun rischio di commissione del reato presupposto dal D. Lgs 231701

**RISCHIO BASSO.** In tale caso il rischio di commissione del reato è accettabile. Il reato può essere commesso solo attraverso l'elusione fraudolenta del modello organizzativo, oppure, la probabilità di commissione del reato è remota o assente, poiché il reato non è attinente alle caratteristiche dell'attività svolta.

**RISCHIO MEDIO.** In tale caso il rischio di commissione del reato necessita un monitoraggio costante. Tale monitoraggio è necessario per scongiurare la commissione dei reati presupposto ed evitare l'aumento del rischio ad un livello superiore.

**RISCHIO ELEVATO.** In tale caso il rischio di commissione del reato non è accettabile. E' necessario un intervento progressivo per riportare il rischio ad un livello accettabile. Tale intervento deve essere completato in tempi contenuti con una chiara attribuzione di responsabilità e risorse.

**MOLTO ELEVATO.** In tale caso il rischio di commissione del reato non è accettabile. E' necessario un intervento immediato per riportare il rischio ad un livello accettabile. Tale intervento deve essere completato nel più breve tempo possibile con una chiara attribuzione di responsabilità e risorse.

**MAPPA RISCHI  
PARTE GENERALE  
Risk Assesment**

Alla luce delle premesse metodologiche, dopo attenta attività di *Audit* preliminare ed in considerazione delle specifiche aree sensibili ( Mog, parte generale, parte speciale) e dei processi aziendali connessi alla potenziale commissione dei reati presupposto, di seguito si riporta il risultato del “risk assasment Clinica Villa del Sole S.p.a.” aggiornato al gennaio 2020.

**MAPPA DEI RISCHI POTENZIALI**

	<b>GRAVITA'</b>	<b>RISCHIO POTENZIALE</b>
<b>I reati contro la Pubblica Amministrazione</b>		
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.).	2	2
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.).	2	2
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).	2	2
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).	2	1
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).	1	1
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).	1	3
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).	2	3
Circostanze aggravanti (art. 319 – bis c.p.).	3	3
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).	3	1
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).	2	1
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322 – bis c.p.).	2/3	2
Concussione (art. 317 c.p.).	3	2
Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	3	2
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316- bis c.p.).	2	3

**MAPPA RISCHI**  
**PARTE GENERALE**  
**Risk Assesment**

<b>I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis e art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/2001)</b>		1
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).	3	1
Alterazione di monete (art. 454 c.p.).	2	1
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).	1	1
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).	1	1
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).	1	1
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).	2	1
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).	2	1
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).	1	1
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).	2	1
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).	2	1
<b>Delitti contro l'industria ed il commercio</b>		
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).	2	2
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).	3	2
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).	3	2
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).	2	2
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).	2	2
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).	2	2

CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

**MAPPA RISCHI  
PARTE GENERALE  
Risk Assesment**

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).	2	2
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).	2	2
<b>I reati societari</b>		
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).	2	3
Fatti di lieve entità ( art. 2621 bis c.c.).	1	2
False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.).	2	3
Falso in prospetto (art. 2623 c.c.).	1	2
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.).	1	2
Impedito controllo (art. 2625 c.c.).	1	2
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).	1	2
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).	1	2
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).	1	2
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).	1	2
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).	2	2
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.).	2	2
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).	2	2
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).	2	2
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).	2	2
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).	2	2
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	2	2
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	2	2
<b>I reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>		
Associazioni sovversive art. 270 c.p..	3	1
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico art. 270 bis c.p..	4	1
Assistenza agli associati art. 270 ter c.p..	3	1

CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

**MAPPA RISCHI  
PARTE GENERALE  
Risk Assesment**

Attentato per finalità terroristiche o di eversione art. 280 c.p..	4	1
Sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione art. 289 c.p..	3	1
Istigazione a commettere delitti contro la Personalità dello Stato art. 302 c.p..	3	1
Cospirazione politica mediante accordo (304 c.p.)	3	1
Cospirazione politica mediante associazione (305 c.p.)	4	1
Banda armata e formazione e partecipazione (art.306 c.p.)	4	1
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)	3	1
<b>Delitti contro la incolumità individuale Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)</b>	4	1
<b>Delitti contro la personalità individuale</b>		
Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)	4	1
Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)	4	1
Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)	4	1
Detenzione di materiale pornografico (600 quater c.p.)	4	1
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)	4	1
Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)	4	1
Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)	4	1
Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)	4	1
<b>Abusi di mercato</b>		
Abuso di informazioni privilegiate art. 187 bis D.Lgs. 58/98.	4	1
Manipolazione del mercato art. 187 ter D.Lgs. 58/98.	4	1
<b>Reati transnazionali</b>		
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);	4	2
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);	4	1
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al Decreto 43 del 23 gennaio 1973 del Presidente della Repubblica);	4	1

**MAPPA RISCHI  
PARTE GENERALE  
Risk Assesment**

Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al Decreto 309 del 9 ottobre 1990 del Presidente della Repubblica);	4	1
Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.);	4	2
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)	4	2
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286);	4	1
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.);	2	1
Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.).	2	1
<b>Sicurezza sul lavoro</b>		
Omicidio colposo (art. 589 c.p.).	4	2
Lesioni personali colpose (art. 590, commi 2 e 3 c.p.).	2	3
<b>Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b>		
Ricettazione (art. 648 c.p.).	4	1
Riciclaggio (art. 648 bis c.p.).	4	2
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).	4	2
Autoriciclaggio ( art. 648 ter 1 c.p.)	4	2
<b>Delitti informatici</b>		
(Falsità riguardanti documenti informatici (art. 491-bis c.p.).	2	2
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).	2	2
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).	2	2
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).	2	2

**MAPPA RISCHI  
PARTE GENERALE  
Risk Assesment**

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).	2	2
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).	2	2
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).	2	2
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).	2	2
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).	2	2
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).	2	2
Frode informatica di soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	2	2
<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>		
171 – 171 bis – 171 ter – 171 septies – 171 octies L 643/41	2	2
<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b> (Art 377 bis c.p.)	2	1
<b>Reati ambientali</b>		
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.).	2	2
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (c.p. art. 733-bis).	2	2
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose non autorizzati (art. 137 c. 2 D.Lgs. 152/2006).	2	2
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione di prescrizioni (art. 137 c. 3, D.Lgs. 152/2006).	2	3
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei limiti tabellari (art. 137 c. 5, D.Lgs. 152/2006).	2	3

CLINICA VILLA DEL SOLE S.P.A.

**MAPPA RISCHI  
PARTE GENERALE  
Risk Assesment**

Inosservanza divieti di scarico (art. 137 c. 11, D.Lgs. 152/2006).	2	3
Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 c. 13, D.Lgs. 152/2006).	2	3
Attività di gestione di rifiuti non pericolosi non autorizzata (art. 256 c. 1 lett a, D.Lgs. 152/2006).	2	3
Attività di gestione di rifiuti pericolosi non autorizzata (art. 256 c. 1 lett b, D.Lgs. 152/2006).	2	3
Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata (art. 256 c. 3, D.Lgs. 152/2006).	2	3
Violazione divieti di miscelazione di rifiuti (art. 256 c. 5, D.Lgs. 152/2006).	2	3
Illecito deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6, D.Lgs. 152/2006).	2	3
Omessa bonifica (art. 257, D.Lgs. 152/2006).	2	3
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.Lgs. 152/2006).	2	3
Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006).	2	3
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 152/2006).	2	3
Violazioni in materia di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 6, 7, 8, D.Lgs. 152/2006).	2	2
Violazioni in materia di immissioni in atmosfera (art. 279 c. 5, D.Lgs. 152/2006).	2	2
Reati in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali vive (artt. 1 c. 1 e 2; 2 c. 1 e 2; 6 c. 4; 3 bis c. 1, l.n. 150/1992).	2	1
Violazione disposizioni in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 c. 6, l. n. 549/1993).	2	3
Inquinamento doloso (art. 8, D.Lgs. 202/2007).	2	1
Inquinamento colposo (art. 9, D.Lgs. 202/2007).	2	2

**MAPPA RISCHI  
PARTE GENERALE  
Risk Assesment**

Inquinamento ambientale ( art. 452 bis c.p.).	2	3
Disastro ambientale ( art. 452 quater c.p.).	2	2
Delitti colposi contro l'ambiente ( art. 452 quinquies c.p.).	2	3
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ( art. 452 sexies c.p.).	2	3
<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b> ( art. 22 c 12 bis D.Lgs. 286/98)	1	1
<b>Razzismo e Xenofobia</b> (art. 25 ter decies D. Lgs 231/01)	3	1
<b>Frode in competizione sportive</b>	1	1